

FOGLIO INFORMATIVO N. 35

relativo ai

PRESTITI USO ORO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana – Soc. Coop.
Sede legale a Villa d'Ogna (BG) - 24020 – Viale Marconi 275
Tel.: 035-757011 – Fax: 035-768343 (a)
bccvalseriana@valseriana.bcc.it - www.serianabcc.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Bergamo - C.F. n 02347810166
Iscritta all'Albo delle banche tenuto della Banca d'Italia con codice meccanografico 8745.2 in data
01/12/1994 (n. iscrizione 5238.1.0)
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161484 in data 16/06/2005
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COSA SONO I PRESTITI USO ORO

Servizio destinato ad affrontare le esigenze finanziarie tipiche del ciclo produttivo e commerciale del settore orafo.

L'operazione è finalizzata all'approvvigionamento di materia prima per la lavorazione, senza impiego di capitali propri, posticipando l'eventuale acquisto del metallo a momenti favorevoli del mercato.

Tipologia dei prestiti:

Prestiti a tasso variabile (floating loan)

durata del prestito: trimestre solare con rinnovo automatico

pagamento interessi: alla fine di ogni trimestre solare. Viene rilevata la media dei 2 fixing di Londra nel trimestre (xau/usd) al cambio EUR/USD da rilevazione B.I. ultimo giorno del mese

Rimborso anticipato consentito

Tasso fisso (fixed term loan)

durata del prestito: da concordare all'emissione o al rinnovo

pagamento interessi: alla scadenza. Fixing da concordare all'emissione o al rinnovo. Cambio spot del momento.

Rimborso anticipato non consentito.

Rischi tipici

Rischio dell'operazione: rischio d'oscillazione del tasso secondo l'andamento del mercato.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche".

VOCI DI COSTO

Spese istruttoria	max € 258,20
Accensione finanziamento	€ 5,16

Valuta	giorno di inizio conteggio interessi
Tasso	TAN/TAE 9%

Spese consegna lingotti:

Tipo barra	Once	Prezzo usd / oz	Spese (usd) per lingotto
1Kg 995	31,99	1,38	44,15
5Kg 995	159,95	1,20	191,94
STD BASSA 12,5 Kg	400 circa	0,72	288 circa
1Kg 999.9	32,148 once	1,80	57,87
5Kg 999.9	160,738	1,62	260,39
STD ALTA 12,5 Kg	400 circa	0,96	384 circa

Tasso di mora per mancata o ritardata estinzione del prestito:
 è uguale al risultato della moltiplicazione per quattro del saggio (tasso) degli interessi legali (art.1284 C.C.), fatto salvo il rispetto - sensi della legge sull'usura - del tasso soglia degli interessi moratori stabilito dalla normativa in vigore.

Liquidazione trimestrale competenze € 5,16

Spese per comunicazioni
 (comprese quelle periodiche previste dal D.Lgs.385/93) € 2,00

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI
Recesso

Nei casi previsti dall'art.1186 del C.C. relativo alla decadenza del beneficio del termine, la banca ha la facoltà di recedere dal presente contratto, dandone comunicazione scritta – con preavviso di almeno un giorno – al Cliente, che, essendo decaduto dal beneficio del termine, dovrà immediatamente provvedere al pagamento del prezzo dell'oro, degli interessi dovuti più commissioni e spese.

Qualora il Cliente voglia recedere anticipatamente dal contratto, dovrà comunicarlo alla banca a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno tre giorni e provvedere al pagamento del prezzo dell'oro compresi interessi, commissioni e spese ancora dovuti.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca reclami@valseriana.bcc.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it (p).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale."

LEGENDA

Calcolo del corrispettivo e interesse di mora

Il tasso di interesse applicato al presente contratto è computato in via trimestrale posticipata, ordinariamente, al 31.03, 30.6, 30.09 e 31.12 di ogni anno, calcolato in dollari USA sul valore dell'oro in prestito al prezzo risultante dalla media dei "fixing" di Londra per il periodo di riferimento.

La Banca addebiterà nel conto del cliente il controvalore del corrispettivo in euro al cambio rilevato da Banca Centrale Europea il primo giorno lavorativo – per le Banche – successivo al trimestre di riferimento.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, come sopra determinato, o ritardata restituzione dell'oro nei termini e modalità previsti dal contratto di prestito, il cliente dovrà corrispondere l'interesse di mora (il Tasso di mora è uguale al risultato della moltiplicazione per quattro de saggio – tasso – degli interessi legali, art.1284 C.C., fatto salvo il rispetto – ai sensi di legge sull'usura - -del tasso soglia degli interessi moratori stabilito dalla normativa in vigore), nel periodo di mancato pagamento del corrispettivo, senza necessità di intimidazione o messa in mora.

Gli interessi di mora saranno calcolati entro i giorni di calendario civile. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Variazione condizioni

Ai sensi dell'art.118 Dlgs.385/93, la Banca si riserva – qualora sussista un giustificato motivo – la facoltà di modificare le condizioni contrattuali dandone comunicazione al Cliente, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso.

Al Cliente spetta il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione, senza spese e alle condizioni precedentemente praticate.

Sono inefficaci le variazioni contrattuali, se sfavorevoli al Cliente, qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra.